



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Il danno differenziale liquidato dalla Corte di Strasburgo dopo la legge Pinto sull'equa riparazione per la durata dei processi. (Avv. Maurizio de Stefano -Segretario emerito della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell'Uomo)

nella rivista "*il fisco*" (anno 2004, del 29 novembre 2004, n. 44, I, pag. 7525 ss.) Editoriale Tributaria Italiana. De Agostini Professionale

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (Strasburgo), sez. I, Presidente ROZAKIS, sentenza del 10 novembre 2004, caso Musci contro Italia, ricorso n. 64699/01.

Convenzione europea dei Diritti Umani, articolo 6 § 1, equo processo – termine ragionevole di durata – criteri di liquidazione dell'equa riparazione nel quadro della legge Pinto n. 89/2001.

Il giudice nazionale nel quadro della legge Pinto n. 89/2001, quanto al termine ragionevole di durata dei processi, deve valutare, quale prima base di calcolo, l'entità del risarcimento del danno non patrimoniale in ragione di 1.000 / 1.500 euro per ciascun anno di durata della procedura, nel suo complesso e non isolatamente per anno di ritardo ed a prescindere dall'esito della lite per la parte (sia che essa avesse perso o vinto o conciliato la lite davanti ai giudici nazionali). La risultante di questo primo calcolo costituisce la base di partenza della valutazione e può subire un ulteriore aumento o diminuzione, in relazione alla peculiarità della materia oggetto del contendere, del numero dei gradi di giudizio, del comportamento processuale della parte ricorrente. Un'ulteriore decurtazione del trenta per cento può effettuarsi in conseguenza della facilità (per il ricorrente) della procedura di cui alla legge Pinto. Tutte le somme liquidate a titolo di equa riparazione devono essere al netto di ogni imposta.

La Corte europea dei Diritti Umani può liquidare alla vittima una somma ulteriore rispetto a quella liquidata a titolo di equa riparazione dai giudici



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

nazionali per l'eccessiva durata dei processi ove difforme dai criteri impartiti dalla stessa Corte europea.

(traduzione non ufficiale della sentenza a cura dell'avv. Maurizio **de Stefano**)

Nel caso **Musci** c. Italia

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da: C.L. ROZAKIS, *Presidente*, P. LORENZEN, G. BONELLO, F. TULKENS, N. VAJIĆ, E. STEINER, *giudici*, L. FERRARI BRAVO, *giudice ad hoc*, e da S. NIELSEN, *cancelliere di sezione*,

Dopo averla deliberata in camera di consiglio il 21 ottobre 2004,

Rende la sentenza che segue, adottata in quest'ultima data :

PROCEDURA

1§. All'origine del caso si trova un ricorso (n° 64699/01) indirizzato contro la Repubblica italiana e di cui un cittadino di questo Stato, Signor Francesco Musci (« il ricorrente »), aveva adito la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo (« la Commissione ») il 10 febbraio 1998 in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (« la Convenzione »).

2§. Il ricorrente è rappresentato dall'avv. V. Tassone, avvocato a San Vito sullo Ionio (Catanzaro). Il governo italiano (« il Governo ») è stato rappresentato successivamente dai suoi agenti, U. Leanza e I. M. Braguglia, e dai suoi cogenti successivi, V. Esposito e F. Crisafulli. In seguito all'astensione del Sig. V. Zagrebelsky, giudice eletto in quota dell'Italia (articolo 28), il Governo ha designato il Sig. L. Ferrari Bravo per tenere la seduta in sua vece in qualità di giudice *ad hoc* (articoli 27 § 2 della Convenzione e 29 § 1 del Regolamento).

3§. Il 22 gennaio 2004, la Corte ha dichiarato ricevibile il ricorso.

IN FATTO

4§ Il ricorrente è nato nel 1923 e risiede a Catanzaro.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

1. La procedura principale

5§. Il 21 maggio 1986, il sig. P. ha convenuto in giudizio il ricorrente davanti al giudice di primo grado di Chiaravalle Centrale, al fine d'ottenere il riconoscimento dell'esistenza di una servitù di passaggio.

6§. La trattazione del caso iniziò il 28 maggio 1986 e lo stesso giorno il giudice istruttore nominò un esperto. Delle sette udienze fissate tra l'8 ottobre 1986 ed il 2 dicembre 1987, tre riguardarono una perizia, due l'ispezione dei luoghi da parte del giudice, due furono rinviate d'ufficio ed una perché gli avvocati erano in sciopero. Il 27 luglio 1988, il giudice istruttore fissò l'udienza di precisazione delle conclusioni al 1° marzo 1989. A tale data, l'udienza fu rinviata al 5 luglio 1989 su richiesta delle parti. Delle quindici udienze fissate tra il 2 maggio 1991 ed il 4 giugno 1997, sei furono rinviate su richiesta delle parti, due su richiesta della parte convenuta, cinque d'ufficio – di cui una perché la cancelleria non aveva comunicato al ricorrente la data dell'udienza –, una perché il ricorrente aveva cambiato avvocato ed una per permettere alla cancelleria di controllare che i timbri di deposito fossero stati ben applicati sui certi documenti del fascicolo. La causa fu posta in decisione in data 22 ottobre 1997.

7§. Con una ordinanza resa fuori udienza il 26 novembre 1997, il giudice istruttore riaprì l'istruzione e chiese alle parti di depositare in cancelleria dei documenti. Il 4 marzo 1998, egli pose la causa in decisione.

8§. Con una ordinanza del 9 aprile 1998, il giudice istruttore riaprì l'istruzione, constatò che le parti non avevano ancora depositato i documenti richiesti e rinviò la causa al 7 ottobre 1998. A tale data, la causa fu posta in decisione.

9§. Con una sentenza dello stesso giorno, il cui testo venne depositato in cancelleria il 16 agosto 1999, il giudice accolse la domanda del sig. P.

10§. Il 27 ottobre 2000, le ricorrente presentò appello davanti alla corte d'appello di Catanzaro. Secondo le ultime informazioni fornite dal ricorrente, la procedura civile era ancora pendente al 6 luglio 2004.

2. La procedura « Pinto »



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

11§. In una data non precisata, il ricorrente adì la corte d'appello di Salerne ai sensi della legge n° 89 del 24 marzo 2001, detta « legge Pinto » al fine di lamentarsi della durata della procedura sopra descritta. Egli pregò la corte di dichiarare che vi era stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e di condannare lo Stato italiano al risarcimento dei danni morali e non patrimoniali subiti. Il ricorrente domandò 13.000 euro (EUR) a titolo di danno morale e non patrimoniale ed il rimborso delle spese legali, senza tuttavia quantificarle.

12§. Con un decreto del 1° ottobre 2002, il cui testo fu depositato in cancelleria il 13 dicembre 2002, la corte d'appello constatò il superamento di una durata ragionevole. Essa accordò 3.500 euro in via equitativa come riparazione del danno morale. Quanto alle spese legali, la corte d'appello rilevò che il ricorrente non le aveva specificate in dettaglio e le valutò, tenendo conto della quantità e qualità del lavoro prestato dall'avvocato, in 258,23 euro oltre le tasse. Questa decisione passò in giudicato al più tardi il 28 gennaio 2004.

13§. Con una lettera del 20 ottobre 2003, il ricorrente informò la Corte del risultato della procedura nazionale e chiese alla Corte di riprendere l'esame del suo ricorso.

14§. Con una lettera del 18 novembre 2003, il ricorrente informò la Corte che egli non aveva l'intenzione di ricorrere in cassazione poiché questo ricorso non poteva essere presentato che per questioni di diritto.

IN DIRITTO

I. SULL'ECCEZIONE D'IRRICEVIBILITÀ SOLLEVATA DAL GOVERNO

15§. Il Governo solleva il non esaurimento delle vie di ricorso interne poiché il ricorrente non ha fatto ricorso in cassazione. Il successo di altri ricorrenti che avevano tentato questa via di ricorso dimostra l'effettività del ricorso. Ne siano prova le quattro sentenze della Corte di cassazione a Sezioni Unite.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

16§. La Corte nota che l'eccezione del Governo concernete l'esistenza d'una via di ricorso interna è stata già rigettata nella sua decisione sulla ricevibilità del 22 gennaio 2004. Essa rileva poi che la giurisprudenza della Corte di cassazione citata dal Governo è datata 26 gennaio 2004, allorquando la decisione della corte d'appello di Salerno era divenuta definitiva al più tardi il 28 gennaio 2004.

17§. La Corte ricorda inoltre che essa ha giudicato ragionevole statuire che il mutamento di giurisprudenza della Corte di cassazione, e segnatamente la sentenza n° 1340 della Corte di cassazione, non poteva più essere ignorato dal pubblico a partire dal 26 luglio 2004 e che a decorrere da tale data deve essere preteso dai ricorrenti che facciano uso di questo ricorso ai fini dell'articolo 35 § 1 della Convenzione (*Di Sante c. Italia* (decisione), n° 56079/00, 24 giugno 2004).

Poiché il termine per ricorrere in cassazione è scaduto prima del 26 luglio 2004, la Corte reputa che in queste circostanze il ricorrente era dispensato dall'obbligo di esaurire le vie di ricorso.

18§. La Corte considera che il Governo fonda la sua eccezione su degli argomenti che non sono tali da rimettere in discussione la sua decisione sulla ricevibilità. Per conseguenza, l'eccezione deve essere rigettata.

II. SULLA VIOLAZIONE ALLEGATA DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE

19§. Il ricorrente allega che la durata della procedura ha negato il principio del « termine ragionevole » siccome previsto dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato :

« Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata (...) entro un termine ragionevole, da un tribunale (...) che sia chiamato a pronunciarsi (...) sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...) »

20§. Il Governo si oppone a questa tesi.

21§. La Corte ricorda che nella sua decisione sulla ricevibilità del 22 gennaio 2004, essa ha reputato che liquidando la somma di 3.500 euro, a titolo di riparazione del danno non patrimoniale in applicazione della legge



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Pinto, la corte d'appello non aveva riparato in maniera appropriata e sufficiente la violazione allegata dal ricorrente.

22§. Il periodo da considerare è iniziato il 21 maggio 1986 e non era ancora terminato fino al 6 luglio 2004. Essa era, a questa data, già durato più di diciotto anni ed un mese, per due gradi di giudizio.

23§. La Corte ricorda di aver constatato in numerose sentenze (vedere, per esempio, *Bottazzi c. Italia* [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l'esistenza in Italia d'una prassi contraria alla Convenzione risultante da un accumulo di mancanze all'esigenza del « termine ragionevole ». Nella misura in cui la Corte constata una tale mancanza, questo cumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell'articolo 6 § 1.

24§. Avendo esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte reputa che la durata della procedura in questione non risponde all'esigenza del « termine ragionevole » e che vi è qui ancora una manifestazione della prassi sopra citata.

Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA
CONVENZIONE

25§. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo imperfetto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

A. Richiamo dei criteri seguiti dalla Corte

1. Criteri generali

2. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione comporta per lo Stato convenuto l'obbligo giuridico nei riguardi della Convenzione di porre fine alla violazione e di rimuoverne le conseguenze.

Se il diritto interno non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, l'articolo 41 della Convenzione attribuisce alla Corte il potere di accordare una soddisfazione alla parte lesa dall'atto o dalla omissione a proposito dei quali una violazione della Convenzione è stata constatata. Nell'esercizio di questo potere, essa dispone di una certa ampiezza; l'aggettivo « equa » e la parte della frase « se del caso » lo testimoniano.

Tra gli elementi presi in considerazione dalla Corte, quando essa statuisce in materia, figurano il danno materiale, cioè le perdite effettivamente subite in conseguenza diretta della violazione allegata, ed il danno morale, cioè la riparazione dello stato di angoscia, dei dispiaceri e delle incertezze risultanti da questa violazione, così come di altri danni non materiali.

Inoltre, laddove i diversi elementi costituenti il pregiudizio non si prestino ad un calcolo esatto o laddove la distinzione tra danno materiale e danno morale si rivela difficile, la Corte può essere indotta ad esaminarli globalmente (vedere *Comingersoll c. Portogallo* [GC], n° 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV).

2) Criteri particolari al danno morale

3. Per ciò che concerne la valutazione in equità del danno morale subito in ragione della durata d'una procedura, la Corte reputa che una somma variante da 1.000 a 1.500 euro per anno di durata della procedura (e non per anno di ritardo) è una base di partenza per il calcolo da effettuare. Il risultato della procedura nazionale (sia che la parte ricorrente perda, vinca o finisca per concludere un regolamento amichevole) non ha importanza in quanto tale sul danno morale subito dal fatto della durata della procedura.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

L'ammontare globale sarà aumentato di 2.000 euro se la posta in gioco della lite è importante segnatamente in materia di diritto del lavoro, di stato e capacità delle persone, di pensioni, di procedure particolarmente gravi in relazione alla salute o alla vita delle persone.

L'ammontare di base sarà ridotto avuto riguardo al numero delle giurisdizioni che ebbero a pronunciarsi nel corso della durata della procedura, al comportamento della parte ricorrente – segnatamente al numero di mesi o di anni legato a dei rinvii non giustificati imputabili alla parte ricorrente – alla posta oggetto della causa – ad esempio quando la posta patrimoniale è poco importante per la parte ricorrente – ed in funzione del livello di vita del paese. Una riduzione può anche essere ravvisata quando il ricorrente ha partecipato solo brevemente alla procedura che egli ha a proseguito in qualità di erede.

Questo ammontare potrà essere ridotto parimenti quando la parte ricorrente avrà già ottenuto a livello nazionale una constatazione di violazione ed una somma di denaro nel quadro di una via di ricorso interno. Oltre al fatto che l'esistenza di una via di ricorso sul piano interno si armonizza pienamente con il principio di sussidiarietà proprio della Convenzione, questa via di ricorso è più vicina ed accessibile rispetto al ricorso davanti alla Corte, è più rapida, e si esercita nella lingua della parte ricorrente ; essa presenta dunque dei vantaggi che conviene prendere in considerazione.

B. Applicazione di questi criteri nel caso di specie

1. Danno morale

4. Il ricorrente reclama 13.500 euro a titolo del pregiudizio morale che egli avrebbe subito.

5. Il Governo considera che la constatazione della costituirebbe di per sé, all'occorrenza, una equa soddisfazione sufficiente.

6. La Corte reputa che per una procedura che è durata più di diciotto anni per due gradi di giudizio una somma di 26.000 euro potrebbe essere considerata come equa. Tuttavia la Corte nota che il comportamento del ricorrente ha un poco contribuito a ritardare la procedura e che la posta in



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

gioco della causa deve essere parimenti presa in considerazione. Pertanto, la Corte reputa che vi sarebbe luogo per accordare al ricorrente la somma di 17.000 euro, meno il 30 % per il fatto della constatazione della violazione da parte della giurisdizione interna (vedere § 27 qui sopra), cioè 11.900 euro.

7. Da questa somma, conviene inoltre sottrarre l'ammontare dell'indennità liquidata al ricorrente a livello nazionale, cioè 3.500 euro. Pertanto, il ricorrente ha diritto a titolo di riparazione del danno morale ad 8.400 euro, oltre ad ogni ammontare che potesse essere dovuto a titolo d'imposta su questa somma.

2. Spese legali

8. Il ricorrente domanda parimenti 3.600 euro, oltre 2 % di CPA (contributo alla cassa di previdenza degli avvocati) e 20 % di IVA (imposta sul valore aggiunto), per le spese legali sostenute davanti alle giurisdizioni interne per la procedura « Pinto » e per quelle sostenute davanti alla Corte senza specificarle.

9. Il Governo non ha preso posizione a questo riguardo.

10. Secondi la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle sue spese legali solo nella misura in cui sia accerta la realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro ammontare. Quanto alla procedura « Pinto », la Corte rileva che la giurisdizione nazionale ha fatto una valutazione qualitativa e quantitativa del lavoro effettuato dall'avvocato ed ha sottolineato il fatto che quest'ultimo non aveva illustrato dettagliatamente specificato le sue pretese. Avendo l'avvocato fatto lo stesso davanti alla Corte, quest'ultima reputa che vi sia luogo di rigettare questa parte della domanda non essendo stata sufficientemente dimostrata. Quanto alla procedura davanti alla Corte, tenuto conto degli elementi in suo possesso, dei criteri sopra citati, della durata e della complessità di questa procedura, essa reputa ragionevole la somma di 2.000 euro, oltre ogni ammontare che potesse essere dovuto a titolo d'imposta su questa somma e la concede al ricorrente.

3. Interessi di mora



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

11. La Corte ritiene appropriato di basare gli interessi moratori sul tasso marginale d'interesse della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA',

1. *Rigetta* l'eccezione preliminare del Governo ;
2. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione ;
3. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva ai sensi dell'Articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme seguenti :
 - i. 8.400 EURO (ottomila quattrocento euro) per danno morale ;
 - ii. 2.000 EURO (duemila euro) per spese legali ;
 - iii. ogni ammontare che potesse essere dovuto a titolo d'imposta sulle predette somme ;
 - b) che a decorrere dal compimento del predetto termine e fino al versamento, questi ammontari dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso pari a quello marginale d'interesse della Banca Centrale Europea applicabile durante questo periodo maggiorato di tre punti percentuali;
4. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione per il surplus.

Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 10 novembre 2004 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento .

Søren NIELSEN (Cancelliere)

Christos ROZAKIS (Presidente)



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

COMMENTO

Il danno differenziale liquidato dalla Corte di Strasburgo dopo la legge Pinto sull'equa riparazione per la durata dei processi.

(Avv. Maurizio de Stefano -*Segretario emerito della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell'Uomo*)

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha emesso in data 10 novembre 2004 le prime dieci sentenze nei confronti dello Stato italiano, in cui ha applicato degli innovativi criteri di calcolo e liquidazione del danno morale per la durata eccessiva delle procedure civili davanti ai giudici nazionali, all'esito dell'esperimento della procedura di cui alla Legge Pinto n.89 del 2001.

Come è notorio questa legge Pinto aveva introdotto un meccanismo riparatorio che avrebbe consentito alla parte che aveva sofferto per la durata di un processo davanti ai giudici nazionali di ricorrere agli stessi giudici (sia pure diversi per territorio e composizione) nazionali al fine di ottenere una equa riparazione per la violazione dell'art.6 paragrafo 1 della Convenzione europea dei Diritti Umani.

Nelle intenzioni del legislatore italiano (e nei desiderata della Corte europea dei Diritti Umani, già sommersa nel 2001 da ventimila ricorsi italiani in tema di eccessiva durata delle procedure), il meccanismo della legge Pinto avrebbe dovuto essere alternativo e sostitutivo del ricorso alla Corte europea a Strasburgo, invece, la prevalente giurisprudenza dei giudici italiani si è discostata volutamente e notevolmente dai parametri già dettati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, costringendo le vittime delle lungaggini a ricorrere nuovamente a Strasburgo al termine della procedura non integralmente riparatoria di cui alla legge Pinto.

Questa è dunque la nuova fattispecie all'esame della Corte di Strasburgo che dopo la entrata in vigore della legge Pinto nell'aprile 2001 aveva dichiarato irricevibili i ricorsi diretti alla stessa Corte di Strasburgo se non fosse stato previamente esperito il rimedio interno.

La Corte di Strasburgo con le dieci sentenze del 10 novembre 2004, ha preso in esame il *quantum* già liquidato alle vittime dai giudici italiani a titolo di equa riparazione e ne ha stigmatizzato l'inadeguatezza. Tranne due casi in cui i ricorrenti non avevano formulato alcuna nuova domanda



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

davanti alla Corte di Strasburgo, quest'ultima Corte ha moltiplicato per tre o quattro volte e fino a dieci volte gli importi già liquidati dai giudici italiani.

Questo dato statistico e questo divario era già noto agli avvocati italiani e la nuova giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha reso più trasparenti e chiari (ad uso degli avvocati e dei giudici nazionali) i seguenti principi in tema di valutazione equitativa del danno morale subito dalla vittima in ragione della durata d'una procedura:

a) la durata degli anni della procedura si calcola nel suo complesso e non isolatamente per anno di ritardo;

b) per ogni anno della durata complessiva l'entità del risarcimento varia da 1.000 a 1.500 euro, a prescindere dall'esito della lite per la parte ricorrente a Strasburgo (sia che essa avesse perso o vinto o conciliato la lite davanti ai giudici nazionali).

La risultante di questo primo calcolo costituisce la base di partenza della valutazione e può subire un ulteriore aumento o diminuzione.

Circostanze che determinano un aumento. Importanza della materia oggetto del contendere; ad esempio vengono ritenuti importanti il diritto del lavoro, lo stato e capacità delle persone, le pensioni, le procedure particolarmente gravi in relazione alla salute o alla vita delle persone; in tali casi, l'importo di base può essere aumentato di 2.000 euro.

Circostanze che determinano una diminuzione. Il numero dei gradi di giudizio in cui si è celebrata la procedura oggetto della durata eccessiva. Il comportamento della parte ricorrente (a Strasburgo) che provochi rinvii non giustificati nel corso della procedura di cui si lamenta la eccessiva durata. Scarsa importanza del valore in gioco relativamente alla parte ricorrente (a Strasburgo) in funzione del livello di vita del paese. Pur nella cumulatività del periodo pregresso, un erede che prosegue per un più breve tempo il giudizio iniziato dal *de cuius*.

La Corte di Strasburgo con le sentenze del 10 novembre 2004, ha inoltre introdotto un nuovo criterio, cioè la decurtazione del trenta per cento dei precedenti valori nell'ipotesi in cui il ricorrente avesse già ottenuto davanti ai giudici nazionali, nel quadro della procedura di cui alla legge Pinto, una qualche riparazione, sia pure ritenuta inadeguata.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

La Corte di Strasburgo giustifica questa ulteriore decurtazione del trenta per cento, con i vantaggi attribuiti al ricorrente (a Strasburgo) da questa via di ricorso interno, perché essa è più vicina ed accessibile rispetto al ricorso davanti alla Corte di Strasburgo, è più rapida e priva della barriera costituita dal regime linguistico della procedura davanti alla stessa Corte.

Sotto questo profilo è sufficiente un qualsivoglia importo già liquidato dai giudici nazionali.

Da questo complesso risultato va portata in detrazione, ovviamente, la somma liquidata dai giudici nazionali.

La Corte di Strasburgo precisa, infine, che queste somme devono essere al netto di ogni imposta, e pertanto riteniamo che l'imposta di registro prevista dalle leggi italiane non debba gravare neppure parzialmente sulla parte ricorrente.

Per quanto riguarda le spese legali della procedura davanti ai giudici nazionali, sempre nel quadro della legge Pinto, la Corte ha il potere di verificarne l'ammontare, purché il ricorrente ne dimostri in dettaglio l'eventuale incongruità.

Sul piano politico la Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha dunque accertato che le giurisdizioni italiane non avevano riparato in maniera appropriata e sufficiente la violazione allegata dagli interessati, malgrado l'aggravante della persistente prassi contraria alla Convenzione circa la eccessiva durata dei processi.

E' vero, infine, che i decreti delle Corti d'appello resi nel quadro della legge Pinto e portati all'esame della Corte di Strasburgo, erano stati emessi tutti prima delle sentenze del 26 gennaio 2004 delle Sezioni Unite della Cassazione civile italiana, che costituiscono una vera e propria linea di confine tra il passato ed il presente atteggiamento dei giudici italiani nei confronti della Corte europea dei Diritti Umani.

Confidiamo che le sentenze della Corte europea del 10 novembre 2004 possano essere d'ausilio a fugare gli ultimi dubbi e le ultime resistenze di tale vecchia giurisprudenza, onde evitare alle vittime della eccessiva durata dei procedimenti di tornare ad invadere la Corte di Strasburgo, mettendo in pessima luce i giudici italiani.

Per una più agile lettura della nuova giurisprudenza della Corte di Strasburgo quivi sui allega un prospetto di sintesi.



**COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS**

<<Tabella di valutazione del danno morale per la durata non ragionevole dei processi, secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 2004, dopo l'applicazione della Legge Pinto>>, elaborata dall'avv. Maurizio de Stefano

RICORRENTE NUMERO RICORSO	materia	DANNO NON PATRIMONIALE (Importo liquidato dal giudice italiano con la legge Pinto) EURO	DATA Sentenza Corte Europea dei Diritti dell'Uomo	DANNO NON PATRIMONIALE (Importo SUPPLEMENTARE liquidato dalla Corte Europea) EURO	DURATA ANNI processo italiano	durata mesi e NUMERO GRADI giudizio processo italiano	TOTALE DANNO NON PATRIMONIALE EURO
<i>Riccardi Pizzati c. Italia</i> (n° 62361/00)	Civile, risarcimento danni per lavori tra confinanti	5.000	10.11.2004	20.200	26 anni e	<i>e 6 mesi per un grado</i>	25.200
<i>Musci c. Italia</i> (n° 64699/01)	Civile, servitù di passaggio	3.500	10.11.2004	8.400	18 anni e	<i>e 1 mese per due gradi</i>	11.900
<i>Giuseppe Mostacciolo c. Italia (n° 1)</i> (n° 64705/01)	Civile, pagamento di onorari	1.000	10.11.2004	10.900	15 anni	<i>e 6 mesi per un grado</i>	11.900
<i>Giuseppe Mostacciolo c. Italia (n° 2)</i> (n° 65102/01)	Civile, pagamento di onorari	2.000	10.11.2004	13.400	14 anni	<i>e 8 mesi per un grado</i>	15.400
<i>Giuseppina Orestina Procaccini c. Italia</i> (n° 65075/01)	Civile, risoluzione contratto lavori di installazione di finestre	1.125	10.11.2004	5.875 Per ogni ricorrente	13 anni e	<i>per un grado</i>	7.000



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

<i>Apicella c. Italia</i> (n° 64890/01)	Civile, lavoro previdenza, iscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli (indennità di maternità)	2.500	10.11.2004	7.300	12 anni	<i>e 2 mesi per due gradi</i>	9.800
<i>Ernestina Zullo c. Italia</i> (n° 64897/01)	Civile, previdenza (<i>pensione di inabilità (indennità di accompagnamento).</i>)	1.200	10.11.2004	5.164	9 anni e	<i>e 3 mesi per due gradi</i>	6.364
<i>Cocchiarella c. Italia</i> (n° 64886/01)	Civile, previdenza (<i>pensione di inabilità (indennità di accompagnamento).</i>)	1.000	10.11.2004	4.600	8 anni e	<i>e 8 mesi per due gradi</i>	5.600

N.B. La durata indicata è quella COMPLESSIVA della procedura e NON quella del SOLO RITARDO